
**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
(GDPR - Regolamento UE 2016/679)**

In data 25/05/2018 in Via Capo Peloro, 30 – 00141 ROMA tra:

Claudio Barbaro nato a Roma (RM) il 17/07/1955, codice fiscale BRBCLD55L17H501I, residente a Formello (RM), Via delle Macere 11/b

quale titolare del trattamento dei dati personali nella sua qualità di Presidente (Rappresentante legale pro-tempore) di ASI - Associazioni Sociali e Sportive Italiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI – con Sede in via Capo Peloro 30, Cap 00141 – Roma – C.F 96258170586 P.IVA 04901361008 (d’ora in poi indicata per comodità come “ASI”)

e

Diego Maria Maulu nato a Roma (RM) il 24/11/1978, codice fiscale MLADMR78S24H501G, residente a Fiuggi (FR) in Via Macchiadoro 2,

quale **soggetto nominato responsabile del trattamento** nella sua qualità di Direttore Generale di “ASI”

Individuati come tali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, più avanti sintetizzato come regolamento

PREMESSO CHE

1. Il soggetto sopra indicato come titolare, svolge un’attività che comporta il trattamento di dati della propria rete associativa, costituita da ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), Società Sportive, Circoli Culturali, sia direttamente che per il tramite delle proprie Sedi Territoriali e dei propri Settori Tecnici-Sportivi. A loro volta, i sopra citati componenti della rete associativa di “ASI”, per svolgere le proprie attività sportive, ludico ricreative e culturali, acquisiscono e trattano Dati Personali di persone fisiche e/o di Entità Organizzative: tali dati personali vengono raccolti dalla Rete Associativa di “ASI”, e trattati ed elaborati dalla rete associativa di “ASI” e da “ASI” per finalità esclusivamente legate al Tesseramento, ed ai servizi / convenzioni a cui il tesserato intende direttamente aderire, avvalendosi sia di acquisizione e trattamento su supporto cartaceo, che con l’ausilio di strumenti informatici su rete proprietaria e/o via WEB. Per svolgere tali trattamenti dei dati acquisiti esclusivamente per le finalità citate, “ASI” e la rete Associativa di “ASI” si avvalgono di fornitori qualificati e controllati di piattaforme di procedure informatiche e Data Base, anche in modalità “Cloud”, nel rispetto dei requisiti citati dal GDPR, e delle procedure / disposizioni dell’Autorità Garante del GDPR / Privacy
2. Il soggetto sopra indicato come titolare del trattamento ha ritenuto applicabile il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

3. Il medesimo, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha ritenuto di valutare i rischi e, di conseguenza, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al regolamento sopra citato. Al riguardo da atto di quanto segue.
4. Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono un costante monitoraggio anche mediante riesami e periodici aggiornamenti.
5. Tali misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.
6. Il titolare del trattamento sa di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione.
7. Il titolare del trattamento è altresì consapevole di dovere anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed adeguato trattamento dei dati personali.
8. Il titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
9. Tali obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.
10. Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
11. Il titolare del trattamento è al corrente della possibilità che un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 possa essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento. Pertanto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

12. La durata del presente contratto è stabilita dalla data di stipula, per tutta la durata del mandato conferito al Direttore Generale. È comunque sempre ammessa la risoluzione concordata o programmata tra le parti.
13. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
14. Per regolamento si intende il "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".
15. Per responsabile del trattamento si intende il soggetto sopra indicato come tale. Detto responsabile viene nominato con la sottoscrizione del presente atto la cui carica il medesimo validamente accettata agli effetti del regolamento.
16. Per titolare del trattamento è da intendersi, agli effetti del regolamento, il soggetto indicato come tale dal presente atto.
17. Il titolare del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e

- delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. 06.69920228, 2° telefono N. 06.69920273 email privacy@asinazionale.it ovvero all'indirizzo di sede Via Capo Peloro, 30 – 00141 ROMA.
18. Il responsabile del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. 06.69920228, 2° telefono N. 06.69920273 email privacy@asinazionale.it ovvero all'indirizzo di sede Via Capo Peloro,30 00141 ROMA.
 19. Il responsabile del trattamento si obbliga, a fornire tale servizio, integrando le mansioni già svolte come Direttore Generale, alle stesse condizioni economiche vigenti del contratto in essere, e/o ad eventuali integrazioni da specificare in un documento a parte.
 20. Il soggetto indicato come responsabile del trattamento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.
 21. Le parti dichiarano che l'incarico conferito comporta un trattamento di dati personali da svolgere da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento.
 22. Il responsabile del trattamento si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
 23. Il titolare del trattamento dei dati, autorizza sin d'ora il responsabile del trattamento a potersi avvalere di idonea struttura organizzativa e ricorrere ad altre figure responsabili cui conferire opportune deleghe e responsabilità: tali disposizioni dovranno essere sottoposte dal Responsabile del trattamento al Titolare, e una volta approvate da quest'ultimo, potranno essere realizzate senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.
 24. Il responsabile del trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
 25. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento.
 26. Il responsabile del trattamento in tal caso è tenuto ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
 27. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone / entità organizzative autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
 28. Il responsabile del trattamento assicura che, laddove avvenga il trattamento di dati personali tramite fornitori di servizi informatici ("Terze Parti"), verificherà che questi: procederà alla pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali, ovvero, se non necessario, non vi procederà per motivazioni da esplicitare contrattualmente. motivi
 29. Il responsabile del trattamento garantirà che i fornitori di servizi informatici, di piattaforme SW/HW accessibili da locale e/o da remoto via WEB, o di storage da remoto dei dati proprietari di "ASI" su Cloud, abbiano la necessaria capacità strutturale, tecnica ed organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, con specifiche ben precise definite contrattualmente
 30. In relazione a quanto esposto nell'art. precedente, il responsabile del trattamento dichiara di avere e di mantenere costantemente, direttamente o tramite terze parti, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico

31. con le specifiche che verranno definite in un documento tecnico ad hoc, o eventualmente parte specifica di un contratto con un fornitore di servizi HW/SW.
32. Il responsabile del trattamento garantisce la costanza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati con le modalità che verranno definite in un documento tecnico specifico.
Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'Art. 32 ed a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'Art. 28 del regolamento.
33. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il titolare del trattamento, anche ricorrendo a terze parti, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Per tali obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento.
34. E' facoltà del titolare del trattamento ottenere in qualunque momento la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento con cancellazione totale di tutte le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri prevedano la conservazione dei dati (in tal caso dovranno essere definiti tutti i rapporti contrattuali ed economici che non ne rendano più necessarie possibili produzioni in giudizio).
35. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Dette attività verranno disciplinate tramite procedura ad hoc.
36. Nel caso in cui il responsabile del trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione (riguardo al trattamento dei dati personali), ne informa immediatamente il Titolare del Trattamento, e, eventualmente, il DPO laddove previsto e nominato (DPO - data Protection Officer – art. 37 del regolamento).
37. Quando il responsabile del trattamento deve fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e del regolamento.
38. Qualora l'altro o gli altri responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva sempre, nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei responsabili dell'intera filiera dei responsabili del o dei trattamenti.
39. Ne caso in cui il responsabile del trattamento aderisca ad un codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 del regolamento, tale adesione può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti per essere esonerato da alcuni degli obblighi di cui al presente accordo riconducibili ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento.

40. Le parti si dichiarano altresì consapevoli della circostanza che ogni contratto o altro atto giuridico stipulato con persone fisiche e/o giuridiche e riferito all'ambito applicativo del presente accordo, deve essere stipulato in forma scritta, cartacea o anche in formato elettronico.
41. Le parti si dichiarano consapevoli della circostanza che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del regolamento, se un responsabile del trattamento viola il regolamento medesimo, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento in questione.
42. Il titolare ed il responsabile del trattamento e, ove specificamente incaricato, il loro rappresentante, sono tenuti a cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
43. Le parti si impegnano ad operare tenendo costantemente conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
44. Al fine di ridurre e mantenere per quanto più possibile al minimo, i rischi ed i pericoli derivanti dal trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento si impegnano ad adoperarsi e cooperare per mettere in atto le misure tecniche e organizzative più adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo a ridurre il rischio quanto più concretamente possibile in ragione delle rispettive possibilità. Tale riduzione del rischio, deve prendere in costante considerazione e comprendere, tra le altre possibilità, se del caso:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, con esplicito riferimento a servizi e piattaforme accessibili da locale o da remoto tramite WEB, anche su piattaforma / hosting di tipo "cloud";
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
45. Le parti contraenti, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si impegnano a tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso ai dati riguardo ad eventuali modalità accidentali o illegali relativamente ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
46. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che l'adesione a un codice di condotta approvato o ad un meccanismo di certificazione approvato, può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento.
47. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a far sì che, chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
48. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'Art. 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, al titolare del trattamento. Detta comunicazione deve essere notificata al titolare del trattamento e deve contenere:

- a) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
49. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il responsabile del trattamento si impegna a fornire le informazioni medesime, in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
50. Al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del regolamento, il responsabile del trattamento si impegna a favorire al massimo la possibilità da parte del titolare del trattamento di documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
51. Il responsabile del trattamento, non rientrando l'Organizzazione attuale nella classificazione di "media/grande impresa", si riserva di valutare a designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogni qualvolta:
- a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del regolamento.
52. Le parti dichiarano che in tal caso il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del regolamento.
53. Le parti si impegnano a pubblicare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ed a comunicarli, ove previsto, all'autorità di controllo.
54. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
55. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del regolamento fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica.
56. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione


- delle funzioni che gli competono e che il responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.
57. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati possa sempre riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
 58. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che gli interessati possano sempre contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
 59. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano che il responsabile della protezione dei dati si è impegnato al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
 60. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati possa svolgere altri compiti e funzioni non diano adito a conflitto di interessi.
 61. E' nella facoltà del responsabile del trattamento dei dati di avvalersi, per quanto oggetto del presente contratto, di un suo consulente per la sicurezza del trattamento dei dati. Consulenza il cui costo è posto a carico del titolare del trattamento.
 62. E' fatto obbligo al responsabile del trattamento dei dati personali attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati e di rendersi disponibile per ogni campagna di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
 63. Se richiesto, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, a cooperare con l'autorità di controllo ed a fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
 64. Il titolare del trattamento dichiara di avere preventivamente fornito al responsabile del trattamento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti per il trattamento dei dati e, per quanto possibile ogni occasione di contatto, nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in materia di lavoro in relazione alla propria attività.
 65. Entrambi i contraenti si obbligano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente accordo ed a informarsi reciprocamente, ove occorra, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
 66. Nel caso in cui sorga l'esigenza di una cooperazione e coordinamento si impegnano ad elaborare anche un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia materialmente possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In tal caso il relativo documento sarà allegato, anche successivamente, al presente contratto e sarà via via adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi.
 67. Le parti si dichiarano consapevoli delle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi e della circostanza che l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) laddove previsto.
 68. Le parti dichiarano che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono quelli di seguito specificati.

ULTERIORI COSTI INERENTI LA SICUREZZA DEI DATI E DEI RAPPORTI

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELLE PARTI _____

Sottoscrivono

Il Responsabile del Trattamento dei dati



Il Titolare del Trattamento dei dati

